

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Turati sono iscritti a parlar contro due onorevoli deputati. Primo è l'onorevole Toscanelli.

Ha facoltà di parlare.

TOSCANELLI. Dopo ciò che ha detto l'onorevole Turati, esplicando il suo concetto sulla proposta di sospensiva, m'accorgo d'essere d'accordo con lui, più di quello che credessi, avendo letto soltanto la sua mozione.

L'articolo di legge che ci sta dinanzi e che ha carattere puramente interpretativo, mi pare che risponda ad un pensiero di logica.

Infatti è evidente che la funzione parlamentare seguita rispetto alla responsabilità ministeriale, e non può essere interrotta da qualunque fatto elettorale o dal cambiare di legislatura.

È dunque naturale che le condizioni del deputato e le condizioni del ministro debbano essere uniformi ed indipendenti da elezioni.

È dunque perfettamente logico che si possa interpretare quel comma dell'articolo 88 nel modo che propone la legge di cui è relatore l'onorevole Fera.

Ed ha già detto l'onorevole Turati che la proposta, in sostanza, è anche opportuna, perchè risponde ad una condizione di fatto.

La legge votata dal Parlamento, pochi mesi fa, il 9 luglio 1909, ha cambiato effettivamente la condizione dei professori universitari rispetto alle incompatibilità parlamentari, stabilendo un ruolo unico.

La Camera deve perciò esplicare con una nuova legge, sulle incompatibilità, il suo pensiero, in quanto che un suo atto nuovo, posteriore alle elezioni, ha potuto cambiare la condizione degli eletti sottoposti al sorteggio nella presente Camera.

Finalmente la proposta di legge a me pare che sia anche pratica, perchè difatto sappiamo che, interpretato il comma dell'articolo 88 in quel modo, si vengono ad eliminare di fatto le questioni che potrebbero sorgere nello stato attuale, ossia nella presente legislatura.

Perciò la legge che è stata proposta, a me pare che risponda ai concetti di opportunità, di pratica e di logicità. Ma io non credo che sia il caso di stare a discutere a lungo e più intimamente la proposta di modificazione dell'articolo 88, il quale deve mantenere il suo carattere di occasionale e transitorio, ossia di rispondenza alla immediata situazione della Camera che ci sta dinanzi. Io credo (e in questo non posso che asso-

ciarmi interamente ai pensieri espressi dall'onorevole Turati) che in materia di incompatibilità parlamentare, la nostra legislazione è invecchiata: è ancora ispirata ai concetti che mossero il Parlamento nel 1877. I 33 anni di esperienza devono avere persuaso il Parlamento a modificare radicalmente i concetti da cui allora fu mosso.

Ricordo perciò che lo stesso onorevole Mussi, primo relatore della legge del 1877, insistè molto nella sua relazione e nel discorso alla Camera, per affermare che la legge di incompatibilità doveva avere carattere transitorio, mentre col crescere e migliorare delle costumanze elettorali e parlamentari, a poco a poco, avrebbe dovuto essere assorbita ed eliminata. E su questo punto anche dall'estrema sinistra parlò brillantemente l'onorevole Saladini, con parole che è opportuno ricordare anche oggi, e qualificando il disegno di legge del 1877 dannoso alla dignità e prosperità del Parlamento.

Abbiamo l'esperienza di trenta anni e possiamo ricordare come la legge allora fu ispirata ad un pensiero in gran parte dottrinario; perchè nei primi tempi del sistema parlamentare in Italia, si temeva soprattutto e continuamente la invadenza del potere esecutivo sopra il legislativo. Ora trenta anni di esperienza hanno dimostrato quasi inutili le disposizioni legislative in materia e non più temibile questa ingerenza diretta del potere esecutivo; chè, se si volesse effettivamente esercitare (il che credo non avvenga), ben altri mezzi avrebbe e più opportuni il potere esecutivo, che non quello di tenere la spada di Damocle del sorteggio sul capo di sette od otto deputati per lungo tempo.

Ma un altro punto grave nella pratica, e dimostrato da questi trent'anni di esperienza, è che i deputati sottoposti al sorteggio devono aspettare almeno 18 mesi, come già hanno fatto nella presente legislatura e, qualora la sospensiva dell'onorevole Turati fosse accolta, tale aspettativa durerebbe due o tre anni.

Ora è evidente che in questo modo si va incontro proprio ai pericoli dell'arbitrio e della soggezione che si vollero evitare con la legge di incompatibilità, poichè 30 dei nostri colleghi restano per sì lungo tempo in condizione di inferiorità di fronte agli altri e perchè la loro posizione elettorale è sottoposta eventualmente ad un nuovo esame per fatto della cieca urna e del sorteggio da cui dipendono.